



# COMUNE DI CARDEDU

## Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 12.11.2019

COPIA

**Oggetto:** Art.1 comma 557 Legge 311/2004- Convenzione tra il Comune di Cardedu (NU) ed il Comune di Bari Sardo (NU) per l' utilizzazione dell'attività lavorativa dell'Ing. Melis Ruggero.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17,40 convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Cocco Sabrina	Assessore,	Presente
Demurtas Marco	Assessore	Presente
Vacca Marcello	Assessore,	Presente

Quindi 4 presenti e nessun assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Cardedu, con nota prot. 4146 del 29.10.2019, ha chiesto al Comune di Bari Sardo l'utilizzo del dipendente Ing. Ruggero Melis, inquadrato in categoria D, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, da destinare al Servizio Tecnico del predetto Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per n. 12 ore settimanali per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 da prestarsi al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo;

**Vista** la delibera di G.C. del Comune di Bari Sardo n. 121 del 07.11.2019 di autorizzazione all'espletamento di attività lavorativa in favore del Comune di Cardedu ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dispone: *“ I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione di provenienza”*;

**Rilevato** che la “ratio” della norma di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni e alle forme associative ivi previste, con un organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte alle situazioni di criticità derivanti anche dalle limitazioni alle assunzioni e alle peculiari problematiche di tipo organizzativo, scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie, avvalendosi dell'attività a tempo parziale di dipendenti di altri Enti Locali;

**Visto** il parere n.2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *“qualora l'utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di provenienza. L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l'ente originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”*;

**Visto** il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004;

**Visto** l'orientamento applicativo ARAN RAL 358, secondo il quale, per ciò che attiene ad un secondo impiego presso una pubblica amministrazione da parte di dipendente a tempo parziale, per i dipendenti di un ente locale è possibile procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente purché siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1, del TUEL o di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

**Visto**, altresì il parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 26 del 31.01.2013, con il quale in via interpretativa si chiarisce che l'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 introduce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che però deve essere coordinato con l'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** che si possa procedere all'applicazione dell'istituto in questione;

**Precisato** che:

- la prestazione del dipendente in oggetto ricade nella fattispecie di “scavalco d'eccedenza” in quanto svolta al di fuori dell'orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, come chiarito nella deliberazione n. 448/2013 PAR del 18.10.2013 della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti;
- la collaborazione assicurata mediante l'utilizzo presso altro ente rappresenta un momento di arricchimento professionale per il dipendente; tale esperienza lavorativa non può non riverberarsi positivamente ed incrementare ulteriormente la qualità delle prestazioni svolte dalla medesima nel comune di appartenenza;

**Dato atto** che:

1. la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione n. 955/2012/PAR del 19/11/2012, rispondendo al quesito se la particolare formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 rientri o meno nel novero delle forme di lavoro flessibile di cui al citato art. 9, comma 28, ha precisato che, a tutela della

salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro (d.lgs. 66/2003), occorre, in ogni caso, rispettare:

- la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (rispettivamente 36 ore e 12 ore);
  - il periodo di riposo giornaliero e settimanale;
  - la fruizione delle ferie, che dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti.
2. sulla base di quanto indicato nella predetta deliberazione, l'utilizzo a tempo parziale del dipendente dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

**Visto** lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Cardedu e il Comune di Bari Sardo e ritenuto di poterlo approvare;

**Dato atto** che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento.

**Attesa** l'opportunità di provvedere in merito;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 92;
- l'art. 1 c. 557 della legge 311/2004;
- l'art. 53 del D.Lgs 165/2001;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

**Di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Bari Sardo, che si allega sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo, da parte del Comune di Cardedu, presso il Servizio Tecnico, del dipendente Ing. Ruggero Melis ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, per complessive 12 ore settimanali fino al 31.12.2018 secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà stipulata fra i due Comuni;

**Di dare atto** che:

- il rapporto di lavoro che si instaura con l'Ente richiedente deve essere formalizzato in forma scritta ed essere relativo a prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Bari Sardo e che non interferiscano con i compiti istituzionali di quest'ultimo.
- la spesa per il trattamento economico del dipendente, nei limiti della prestazione lavorativa, è a carico del Comune di Cardedu, che lo rimborserà al comune di Bari Sardo.

**Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa per il perfezionamento del relativo procedimento attraverso la stipula della convenzione approvata con il presente atto;

**INOLTRE,**

Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione di tutti gli interventi inclusi nella presente variazione;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale  
f.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
**Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.**  
f.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13.11.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 12.11.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

**Dalla Residenza comunale, 13.11.2019**

***il vicesegretario Comunale***  
f.to Dott. Antonio Piras

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

***IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO***  
f.to Dott. Antonio Piras